

Art. 8 - Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione dell'Assemblea prevista al comma precedente contiene l'invito a presentare le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati.

3. Le candidature devono essere presentate al Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori, affinché possano prenderne visione tutti i consorziati e gli altri soggetti legittimati a proporre le candidature. Il Presidente può disporre la pubblicazione delle candidature pervenute sul sito web del Consorzio.

4. Ciascuna candidatura deve specificamente indicare la riconducibilità del candidato a una delle categorie e/o sottocategorie previste all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto. Ogni candidato può concorrere all'elezione per una sola categoria e/o sottocategoria. Unitamente a ciascuna candidatura deve essere depositata, a pena di nullità, la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

5. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero corrispondente alle categorie e/o sottocategorie di appartenenza dei consorziati, quali indicate all'art. 2, commi 1 e 2, dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria e/o sottocategoria di

consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati come definiti agli artt. 2 e 12 dello Statuto.

6. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria e/o sottocategoria di consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria e/o sottocategoria di consorziati.

7. Ciascun consorziato vota solo per i candidati della lista riferibile alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza, e può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria e/o sottocategoria di appartenenza.

8. Vengono proclamati eletti i candidati che – nell'ambito di ciascuna lista – hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri che lo Statuto attribuisce a quella data categoria e/o sottocategoria di consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

9. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano.